

28 MAR 2025

Oggetto: Contenzioso Fiori Renzo/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Pablo Magistro

IL DIRIGENTE

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Naso RG. 850/23 tra le parti Fiori Renzo /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 8/25 del 26/01/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 4.392,81 oltre ad interessi per € 399,47, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 875,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 1.219,34 da distrarsi all'avv. Pablo Magistro, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 6.011,15;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6.011,15 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 8/25 del 26/01/25 del G.d.P. di Naso il pagamento della somma di € 4.791,81 in favore di Fiori Renzo nato a Mantova il 7/10/37 c.f. FRIRNZ37R07E897R tramite bonifico sul c/c IBAN IT88M 01030 57820 000002 424549 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.219,34 al lordo della r.a. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Pablo Magistro nato in Argentina il 18/11/74 c.f. MGSPBL74S18Z600A tramite bonifico sul c/c IBAN IT57F 03069 82100 615306 654645 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 371111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NASO
SEZIONE 1

Il Giudice di Pace di NASO, Dott. GIOVANNI PICCOLO nella causa civile R.G.
n. 850 / 2023

vertente tra

Sig. FIORI RENZO, nato a Mantova il 07.10.1937, C.F. FRIRNZ37R07E897R,
residente in Porto Mantovano (MN), Via Antonio Canova n. 18, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale da considerarsi rilasciata in calce al presente atto ex
art. 83 c.p.c., dall'Avv. Pablo Magistro (MGS PBL 74S18 Z600A) del Foro di Patti,
il quale dichiara anche ai fini delle comunicazioni e notificazioni, la seguente PEC:
pablo.magistro@avvocatipatti.it; e telefax: 0941.1950497; elettivamente
domiciliato presso e nello studio dello stesso in Capo d'Orlando (ME), Via Tripoli,
n. 59

ricorrente

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, (P.I. 01962420830), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Santo Spagnolo (C.F. SPG SNT 54B10 C356R – fax 095/382264 – PEC:
santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it);

resistente

Lavori Fluviali S.r.l., P.I. n. 03291510794, in persona del legale rapp.te pro
tempore, con sede in Magisano (CZ), Via Cavour n. 43.

Resistente - contumace

SENTENZA

Il giorno 28 novembre 2020, lungo il tratto autostradale A/29 in direzione Palermo-Messina, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto un veicolo Fiat Idea, targato DC 042 LZ, appartenente al ricorrente Sig. Fiori Renzo e condotto dal nipote, Sig. Pintaudi Antonio. L'evento dannoso è stato causato dall'impatto con barriere modello "New Jersey" in plastica, prive di zavorra adeguata, che, spostandosi a seguito di una raffica di vento, hanno colpito il veicolo del ricorrente. Tali barriere erano state collocate come misura temporanea per segnalare un restringimento della carreggiata causato da lavori di manutenzione in corso.

Secondo il verbale redatto dalla Polizia Stradale, le barriere, in plastica e quindi leggere, non erano adeguatamente ancorate con zavorre di riempimento, come previsto dalle norme tecniche applicabili. La dinamica del sinistro è stata confermata anche dalle testimonianze raccolte in sede processuale. La responsabilità dell'accaduto è stata contestata tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e la società Lavori Fluviali S.r.l., incaricata dell'esecuzione dei lavori. La società Lavori Fluviali S.r.l. è rimasta contumace.

La controversia analizzata si basa sulla verifica della responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., rispettivamente del CAS in quanto custode dell'autostrada, e della Lavori Fluviali S.r.l. quale esecutrice materiale dei lavori nel tratto interessato. In particolare, si è discusso se l'omessa zavorratura delle barriere possa configurare un'anomalia nella gestione del cantiere e, conseguentemente, un comportamento colposo o doloso.

L'istruttoria ha evidenziato che, in quanto custode del bene stradale, il CAS è chiamato a rispondere solidalmente con la Lavori Fluviali S.r.l. per i danni derivanti dal sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sebbene il Consorzio avesse affidato la gestione operativa del tratto autostradale alla ditta convenuta, la giurisprudenza prevalente (Cass. civ., sez. III, n. 11016/2011 e Cass. Civ. sent. n. 1279 del 19.01.2017) stabilisce che il custode non può esimersi dall'obbligo di vigilare sull'idoneità delle misure adottate dai terzi cui sono affidati i lavori. Tuttavia, il CAS conserva il diritto di rivalersi nei confronti della Lavori Fluviali S.r.l. per l'intero ammontare del risarcimento, qualora venga accertata la responsabilità esclusiva della società esecutrice.



La società Lavori Fluviali S.r.l., rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova atta a contestare le risultanze istruttorie che ne attribuiscono la responsabilità esclusiva. La mancata zavorratura delle barriere rappresenta una grave negligenza, configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, cumulativamente, di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. La condotta omissiva della ditta costituisce un'anomalia tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale, in violazione delle disposizioni previste dal Codice della Strada.

Sebbene il vento forte sia un elemento meteorologico straordinario, non può qualificarsi come caso fortuito in quanto l'evento dannoso era prevedibile e prevenibile attraverso una corretta zavorratura delle barriere. La Lavori Fluviali S.r.l. non ha fornito prove sufficienti per dimostrare l'interruzione del nesso causale tra la propria condotta omissiva e il danno subito. La giurisprudenza consolidata (Cass. civ., sez. III, n. 6907/2012) ribadisce che il custode è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni di pericolo anche in presenza di fattori atmosferici straordinari.

Il danno al veicolo è stato quantificato sulla base del preventivo redatto dalla ditta Letizia S.r.l., confermato dal titolare Sig. Letizia Rosario. L'importo accertato di €4.392,34 è ritenuto congruo. Inoltre, la domanda relativa al fermo tecnico non è supportata da prove adeguate ed è stata respinta.

La testimonianza del Sig. Pintaudi Antonio è stata ammessa, ma il suo peso probatorio è stato considerato limitato rispetto agli altri elementi oggettivi. Il Sig. Pintaudi, in quanto nipote del ricorrente e conducente del veicolo al momento del sinistro, è stato ritenuto non interessato all'esito del giudizio. Al contrario, la deposizione dell'agente Crimaldi Pietro ha fornito un contributo determinante, confermando l'assenza di zavorra e la dinamica del sinistro. L'agente ha inoltre dichiarato di aver redatto il verbale congiuntamente al collega Capolingua, avvalorando l'oggettività delle rilevazioni effettuate.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte:

1. Si accoglie la domanda nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane e della Lavori Fluviali S.r.l., dichiarandoli solidalmente responsabili per i danni subiti dal ricorrente.



2. Si condannano i convenuti al pagamento in favore del Sig. Fiori Renzo della somma di €4.392,34, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro.
3. Si riconosce al Consorzio per le Autostrade Siciliane il diritto di rivalersi per l'intero ammontare nei confronti della Lavori Fluviali S.r.l.
4. Le spese processuali sono poste integralmente a carico dei convenuti, in solido.

PQM

Il Giudice di Pace di Naso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

1. Dichiarare la contumacia della ditta Lavori Fluviali srl.
2. Dichiarare il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la Lavori Fluviali S.r.l. solidalmente responsabili per i danni subiti dal ricorrente.
3. Condanna i convenuti al pagamento in favore del Sig. Fiori Renzo della somma di €4.392,34, oltre interessi legali dalla data del sinistro.
4. Riconosce al Consorzio per le Autostrade Siciliane il diritto di rivalersi nei confronti della Lavori Fluviali S.r.l. per l'intero ammontare.
5. In considerazione del valore della causa pari ad euro 4.392,34 e alla materia (Giudice di Pace), si determina la liquidazione delle spese come segue: Euro 112,50 per la fase di studio, Euro 187,50 per la fase introduttiva, Euro 225,00 per la fase istruttoria, Euro 225,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 750,00, oltre spese pari ad euro 125,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore.

Naso 26 gennaio 2025

Il Giudice

Dott. Piccolo Giovanni



STUDIO LEGALE
Avv. Pablo Magistro
Via Tripoli, 59
98071 Capo d'Orlando
P. IVA N. 02903260830
C.F. N. MGS PBL 74S18 Z600A

Preg.mo Sig.
Fiori Renzo
Via A. Canova n. 18
46047 Porto Mantovano (MN)
c.f. FRIRNZ37R07E897R

FATTURA pro forma n. 3/2025

Oggetto: Onorari e spese relativi alla controversia civile, contro il CAS e la Lavori Fluviali S.r.l., innanzi al GDP di Naso pendente con R.G. n. 850/2023, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro lungo la A/20 in Capo d'Orlando il 28.11.2020.

Compensi (con rimb. Forf. 15%)	862,50
Cassa avvocati (4%)	34,50
IVA	197,34
Spese esenti	125
Importo Totale	1.219,34
Ritenuta D'acconto	172,50
Importo dovuto	1.046,84

L'importo dovuto di cui sopra potrà essere versato mediante bonifico bancario da valere sulle seguenti coordinate:

ABI: 03069 CAB: 82100 CIN: F IBAN: IT57 F030 6982 1006 1530 6654 645
C/C n. 6153066546/45, Banca INTESA - SANPAOLO, Filiale di Capo d'Orlando, intestato all'Avv. Pablo Magistro (nato a Buenos Aires il 18.11.1974).

Avv. Pablo Magistro

N.B. La presente fattura pro forma viene emessa nei confronti del cliente, ma con espressa precisazione che il pagamento integrale, ivi compresa la ritenuta d'acconto, verrà effettuato, in forza di provvedimento di distrazione delle spese di cui alla sentenza n. 8/2025 del Giudice di Pace di Naso.

